



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

Comma 2, art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50

OGGETTO: Servizio sperimentale di noleggio di dispositivi di sicurezza per lavoro in solitario – “uomo a terra” e di telesoccorso – teleassistenza H24.

Impegno di spesa n. 2127 dd. 20/05/2022

PREMESSO CHE

- Il Titolo I del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 17, prevede che il Datore di Lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi e, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto, provveda all'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- a tal proposito è emerso che alcuni lavoratori della S.p.A. Autovie Venete, nello svolgimento della propria mansione lavorativa, risultano potenzialmente esposti al rischio lavoro in solitario;
- considerato che il Datore di Lavoro deve adottare idonee misure per il controllo delle situazioni di rischio, anche in situazioni di emergenza, è stato valutato assieme alla Società la possibilità di avviare in maniera sperimentale un servizio di noleggio di dispositivi di sicurezza cd. “uomo a terra” collegati ad un sistema di telesoccorso/teleassistenza H24, per tutti quei lavoratori la cui mansione comporta il rischio di lavoro in solitario (es.: Addetto ausiliari viabilità, gestore di tratta, esattore, etc.);
- la prestazione rientra nel CPV 35120000-1 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza;
- la durata del servizio in oggetto è fissata in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, a far data dalla consegna di tutti i dispositivi/App da parte dell'Operatore Economico alla Committente;
- l'importo del servizio è stimato pari ad Euro 43.000,00 al netto dell'I.V.A.;
- il costo della manodopera, già incluso all'interno dell'importo della prestazione indicato al punto precedente, è stimato pari a Euro 7.700,00 al netto dell'I.V.A.;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa RSPP;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;

- è stato emesso l'Impegno di spesa n. 2127 dd. 20/05/2022 per un importo di Euro 42.000,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Bertoli, giusto atto di nomina prot. Atti/5875 dd. 05/11/2021;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il geom. Angelo Bertoli, Responsabile dell'Unità organizzativa RSPP così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto con nota allegata alla presente determina a contrarre di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, previo esperimento di Valutazione Comparativa di Preventivi (VCP) ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), da formulare mediante offerta a prezzi unitari;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di individuare unicamente negli Operatori economici di seguito elencati quelli che dovranno essere consultati nella Valutazione Comparativa di Preventivi in quanto Operatori Economici specializzati nell'offrire dispositivi per la teleassistenza/telesoccorso H24: 1) Televita S.p.A., 2) Seiduesei S.r.l. 3) SAFE Safety; 4) Anticaduta S.r.l.;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente determina a contrarre;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D. Lgs. 679/16;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a);
- il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 ed in particolare l'art.51;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;
- la nomina di Datore di Lavoro del geom. Zorro Grattoni, rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18/06/2020;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, in ragione del conferimento della nomina di Datore di Lavoro, rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società prot. Int/1583 dd. 23/06/2020, il sottoscritto geom. Zorro Grattoni svolge i compiti che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO IL DATORE DI LAVORO DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento

diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 per l'acquisizione del servizio in oggetto, previo esperimento di una Valutazione Comparativa di Preventivi (VCP) ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;

- di individuare unicamente negli Operatori Economici di seguito elencati quelli che dovranno essere consultati nella Valutazione Comparativa di Preventivi in quanto Operatori Economici specializzati nell'offrire dispositivi per la teleassistenza/telesoccorso H24: 1) Televita S.p.A., 2) Seiduesei S.r.l. 3) SAFE Safety; 4) Anticaduta S.r.l.;
- di indicare nella valutazione comparativa di preventivi l'Importo di Euro 43.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 7.700,00 IVA esclusa costituenti i costi della manodopera;
- di adottare quale criterio per l'individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, da formulare mediante offerta a prezzi unitari;
- di individuare la durata del servizio in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, a far data dalla consegna di tutti i dispositivi/App da parte dell'Operatore Economico alla Committente;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata alla presente determina a contrarre che contestualmente è approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale pari al 1 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella risoluzione delle criticità di seguito indicate: ritardata consegna dei dispositivi cd. "uomo a terra", mancata sorveglianza dei dispositivi cd. "uomo a terra" e/o delle APP per smartphone da remoto, mancata risposta del servizio di telesoccorso-teleassistenza H24 in caso di situazioni di emergenza e mancata sostituzione, entro 48H, dei dispositivi cd. "uomo a terra" che dovessero risultare non funzionanti o che dovessero presentare anomalie di funzionamento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Legale e Appalti e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente"

nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012 e s.m.i.;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'IdS n. 2127 dd. 20/05/2022 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

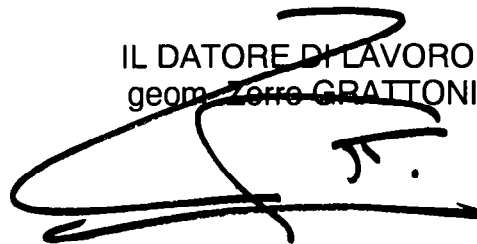
Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e gli Operatori Economici che è stato richiesto di consultare.

Palmanova, 20/05/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
geom. Angelo BERTOLI



IL DATORE DI LAVORO
geom. Zorro GRATTONI



Allegati: n. 2

CDL/RSPP/ab/lv